



# COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

## AGGIORNAMENTO BIENNALE DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

### IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951 n. 287 sul riordinamento dei giudizi di Assise e s.m.i.;

### INVITA

tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

**Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale alla voce notizie ALBO DEI GIUDICI POPOLARI link:**

**<http://www.comunecanegrate.it/navigazione.php?idMenu=381>**

**e dovranno pervenire all'ufficio elettorale entro e non oltre il 31 luglio 2021.**

Canegrate, li 31.03.2021



**IL SINDACO**  
**Roberto Colombo**

**Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287**

**Art. 9**

**Requisiti dei Giudici popolari delle Corti di Assise**

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 10****Requisiti dei Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello**

I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 12****Incompatibilità con l'ufficio di Giudice popolare**

Non possono ottenere l'iscrizione nei predetti Albi:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.